

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna

[notificata con il numero C(2005) 4162]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e prevede un divieto di uscita degli animali da tali zone.
- (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ⁽²⁾, prevede la demarcazione delle aree geografiche e globali in cui sono stabilite dagli Stati membri zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni») per la febbre catarrale.
- (3) La Spagna informa la Commissione che la circolazione del virus è stata segnalata in numerose aree periferiche della zona soggetta a restrizioni.
- (4) Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni deve essere estesa tenendo in considerazione i dati disponibili in

materia di ecologia del vettore e di evoluzione della sua attività stagionale.

- (5) La decisione 2005/393/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.
- (6) I provvedimenti previsti dalla decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/393/CE, la parte riguardante la zona E della Spagna, è sostituita dalle seguenti diciture:

«Spagna:

- Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz
- Provincia di Jaen (comarche di Jaen e Andujar)
- Provincia di Toledo (comarche di Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmares, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos)
- Provincia di Avila (comarche di Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada
- Provincia di Ciudad Real (comarche di Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón e Piedrabuena)

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).

— Provincia di Salamanca (comarche di Bejar e Sequeros)

Articolo 3

— Provincia di Madrid (comarche di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias)»

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione